

Cari Colleghi

anche per il 2016 Inarcassa consente agli iscritti di non versare il contributo minimo soggettivo per l'anno in corso, se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore (per il 2016) a 15.724,00 euro⁽¹⁾.

Ricordo innanzi tutto che:

- Dalla norma sono esclusi gli Ingegneri ed Architetti giovani (cioè gli under 35), i pensionandi (cioè che presentano domanda di pensione entro l'anno) e i pensionati;
- La deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo riduce in proporzione anche l'anzianità contributiva;
- Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro le normali scadenze del 30 Giugno e 30 Settembre dell'anno in corso;
- L'utilizzo della deroga dal pagamento del contributo soggettivo minimo può essere utilizzata, anche in modo non consecutivo, per cinque annualità al massimo.

Cosa fare:

- Fare la domanda (esclusivamente telematica) entro il **31 Maggio** cliccando su *Inarcassa on line* e poi *Agevolazioni* e infine *Deroga al contributo soggettivo minimo*.
- Aderire al modulo di certificazione e assunzione di responsabilità già predisposto;
- La domanda può essere annullata entro il 30 Giugno sempre ed esclusivamente per via telematica.

Cosa accade poi:

1. Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31/10/2017), sarà inferiore a 15.724,00 euro⁽¹⁾, verrà generato un MAV per un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2017;
2. Se invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse **uguale** (attenzione!!) o superiore a 15.724,00 euro⁽¹⁾ verrà generato un MAV con scadenza 31/12/17 per un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo soggettivo dovuto, cioè su 2.280,00 euro⁽¹⁾ e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 Giugno e 30 Settembre 2016, **cioè dell'anno prima**).
3. Se l'iscritto versa un contributo soggettivo pari a zero o comunque inferiore al minimo la sua anzianità contributiva utile alla pensione viene ridotta in misura proporzionale a quanto versato. Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000,00 euro per il 2016, il contributo soggettivo dovuto sarà $5.000 * 14,5\% = 725,00$ euro, per cui l'anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365 [$(725/2.280) * 365$ gg.], cioè perderà 249 gg. di anzianità, che sono più di 8 mesi.
4. L'iscritto potrà integrare gli importi non versati, riscattandoli entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). Esempio: il riscatto della "deroga 2016", di 249 gg. nell'esempio precedente, sarà possibile entro il 31/12/2021. Il metodo sarà quello del Regolamento riscatti.

Alcune riflessioni.

- Sul punto 2. Si viene a creare una disparità di trattamento tra coloro che dichiarano preventivamente oggi che avranno un reddito inferiore a 15.724,00 euro e poi invece lo superano, rispetto a coloro che non fanno la dichiarazione preventiva. La disparità consiste che i primi pagheranno sui minimi soggettivi non versati gli interessi (indicati in BCE+4,5%) rispetto ai secondi che pagheranno gli interessi **più la sanzione**. I secondi potranno accedere al ravvedimento operoso, sempreché Inarcassa nel frattempo non abbia accertato il mancato pagamento. Ne deriva, semplificando, una conclusione contra legem: cioè l'iscritto ha la convenienza di dichiarare preventivamente che avrà comunque un reddito inferiore a 15.724,00 nel caso in cui intenda non pagare (per sua volontà o per necessità) i minimi soggettivi dell'anno corrente pur sapendo che avrà un reddito superiore.
- Sul punto 3. In questo caso la disparità di trattamento contrappone i giovani iscritti ai vecchi iscritti. Già nella formulazione della Riforma 2012, tendente al raggiungimento della sostenibilità a 50 anni, i giovani iscritti avevano lamentato uno squilibrio a loro danno rispetto ai vecchi iscritti. E anche in questo caso si può notare che l'abolizione del contributo soggettivo minimo alle condizioni proposte favorisce l'iscritto anziano rispetto all'iscritto giovane. Infatti è cosa nota che gli Ingegneri ed Architetti iscritti da molti anni hanno già maturato, spesso con il riscatto del corso legale di laurea, tutta o quasi l'anzianità richiesta dalla norma per accedere alla pensione. Rimane solamente il raggiungimento dell'età anagrafica. In questi casi l'assenza dell'anno contributivo non incide, mentre per i giovani il mancato pagamento dei contributi minimi, se non versato quanto prima e comunque nel quinquennio successivo, incide tantissimo nella maturazione e nel calcolo della loro pensione. In definitiva i vecchi iscritti potranno usufruire della deroga in maniera molto più interessante rispetto ai giovani iscritti.

(1) Il limite reddituale e il contributo soggettivo minimo indicati sono provvisoriamente uguale a quello del 2015, in quanto la loro determinazione per il 2016 è in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.